



N. R.G. 2029/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**  
*-Seconda Sezione civile-*

La Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Innocenza Vono	Consigliere rel. ed est.
dott. Dario Morsiani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in unico grado iscritta al n. r.g. 2029 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa

DA

**ARBA PELLI SRL** (C.F. 02178150245), in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. MASOLO MARIO

-opponente-

contro

**SKINS-AGRO SRL** (C.F. 00039723541), in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. ORSINI MARTINA e l'avv. D'IGNAZI DANIELE (DGNDNL80C14G702Z) PIAZZA XX SETTEMBRE 11 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO;


- opposta -

**OGGETTO:** Opposizione avverso il decreto del Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia emesso in data 17.9.2021 su ricorso ex art. 839 c.p.c. proposto da Skins-Agro s.r.l. - Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.)

Conclusioni dell'opponente:

Nel merito ed in via principale:





- accertare la contrarietà all'ordine pubblico del lodo della Corte di Arbitrato Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio dell'Ucraina emesso in data 29.6.2021 e, conseguentemente

- rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del lodo stesso, quantomeno nella parte in cui si condanna l'odierna opponente al pagamento di una somma a titolo di penale pari ad Euro 21.172,33 per tutte le motivazioni sopra espresse;

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, Cpa e Iva come per legge.

Conclusioni dell'opposta:

Insiste nell'accoglimento integrale delle conclusioni come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Conclude nel merito per la conferma integrale del provvedimento di riconoscimento e declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana del lodo straniero pronunciato in Kiev in data 29.06.2021 dal Collegio Arbitrale presso la Camera di Commercio dell'Ucraina nella controversia tra Skins-Agro ed Arba Pelli S.p.A, pronunciato dalla Corte d'Appello di Venezia in data 17.09.2021 e con la reiezione di ogni eccezione e domanda formulata da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi compreso il ricorso ex art. 839 c.p.c, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario come per legge.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**


1. Svolgimento del processo.

1.1.La Corte di Arbitrato Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio dell'Ucraina ha emesso in data 29.6.2021 lodo arbitrale con il quale la società italiana Arba Pelli s.p.a. è stata condannata a versare alla società di diritto ucraino Skins-Agro *“l'importo di 23.139,16 euro per il valore della merce consegnata, ma non pagata, 21.172,33 euro di penale, 3.598,04 euro di rimborso delle spese di pagamento della tassa arbitrale e 418,39 euro di rimborso delle spese di assistenza legale, per un totale di 48.327,92 euro “.*

Il lodo è stato dichiarato efficace in Italia con decreto del Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia in data 17.9.2021 su ricorso ex art. 839 c.p.c. proposto da Skins-Agro società a responsabilità limitata.

1.2.Con atto di citazione ex art. 840 c.p.c. Arba Pelli s.p.a. ha proposto opposizione denunciando la contrarietà all'ordine pubblico internazionale del lodo e chiedendo, in via pregiudiziale, la





sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sulla richiesta di revocazione proposta davanti alla Corte d'Appello di Kiev; nel merito ha chiesto il diniego del relativo riconoscimento o della relativa esecuzione, quantomeno nella parte in cui la Corte di Arbitrato Commerciale Internazionale l'ha condannata al pagamento di una somma a titolo di penale pari a € 21.172,33.

A sostegno dell'impugnazione, ha dedotto che le sanzioni di natura punitiva sono estranee al nostro ordinamento, nel quale la risarcibilità del danno è sempre condizionata all'accertamento del danno pregiudizio, il quale non può considerarsi provato in *re ipsa*; secondo la prospettazione dell'opponente, inoltre, di fatto la penale darebbe luogo all'applicazione di interessi moratori usurari.

In via conciliativa si è dichiarata disponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. a provvedere al pagamento della somma capitale prevista dal contratto di vendita nr. 4/2019 concluso tra le parti, pari ad euro 23.139,16, maggiorata degli interessi moratori ex d.lgs n. 231/02 dal dovuto alla data della proposta, oltre alle spese legali e alla tassa arbitrale maturate e liquidate a favore di Skins-Agro.

Skins-Agro s.r.l. ha resistito all'impugnazione chiedendo la concessione dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. senza pronunciarsi sulla proposta conciliativa.

1.3. Con ordinanza interinale emessa in data 16.3.2022 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia chiesta dall'opponente, anche perché nelle more la Corte d'Appello di Kiev aveva rigettato le istanze di revocazione del lodo proposte da Arba Pelli s.p.a.; con la medesima ordinanza, è stata concessa l'esecutorietà del lodo ex art. 648 c.p.c. per la somma capitale di € 23.139,16, con la maggiorazione degli interessi moratori, calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dalla data della scadenza del pagamento al saldo, oltre alle spese legali e alla tassa arbitrale come liquidate nel lodo.

1.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall'art. 83, D.L. n.18/2020, convertito con legge n.27/2020, come modificato dall'art. 221 del D.L. n.34/20, conv. con l. n. 77/2020 e successive modificazioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Nel precisare le conclusioni, le parti hanno dato atto che con decreto del 12.5.2022 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo su ricorso presentato da Arba Pelli s.r.l. in data 3.5.2022.

L'opposta ha dedotto, altresì, che l'opponente si è resa irraggiungibile, sicché non è stato possibile accettare la proposta conciliativa, ed inoltre di aver tentato infruttuosamente l'esecuzione.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.

## 2. Esame dei motivi di opposizione



2.1. L'opposizione è affidata a un unico motivo, con il quale Arba Pelli s.r.l. contesta la contrarietà all'ordine pubblico internazionale del lodo nella parte in cui è stata condannata al pagamento di una penale di importo quasi pari alla somma dovuta a titolo di corrispettivo.


Ad avviso dell'opponente l'istituto della penale, come disciplinato dall'art. 549 del codice civile ucraino, sarebbe "accostabile" agli interessi moratori, condividendone la *ratio* e gli effetti, piuttosto che alla penale come disciplinata dal diritto interno italiano, connotata da una preminente funzione di preventiva liquidazione del danno in caso di inadempimento della controparte, nonché di rafforzamento dell'osservanza delle obbligazioni contrattuali; la clausola penale prevista dal diritto civile ucraino, invece, secondo l'opponente, avrebbe una primaria ed esclusiva funzione punitivo-sanzionatoria.

2.2. Va premesso che la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento ( cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 9006 del 31/03/2021, Rv. 660971 - 03).

La compatibilità con l'ordine pubblico deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindere nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico (cfr. Cass. Sez. U - , sentenza n. 12193 dell'8/05/2019, rv. 653931 - 03, in tema di riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995).

Come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte nelle più recenti decisioni, la nozione di "ordine pubblico", che costituisce un limite all'applicazione della legge straniera, ha subito nel tempo una profonda evoluzione. Da "*complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici*" è divenuto il distillato del "*sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre fare riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione europea dall'art. 6 TUE* (cfr. tra le tante Cass. 1302/13)".





In passato, la giurisprudenza di legittimità si era infatti uniformata a una nozione di ordine pubblico fortemente orientata alla salvaguardia dell'identità e della coerenza interna dell'ordinamento, nonché alla difesa delle concezioni morali e politiche che ne costituivano il fondamento (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/1984, n. 1680; 14/04/1980, n. 2414; 5/12/1969, n. 3881); pur distinguendo concettualmente tra ordine pubblico internazionale, riferibile ai soli rapporti caratterizzati da profili transnazionali, e ordine pubblico interno, attinente, invece, alla libera esplicazione dell'autonomia privata nei rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento (cfr. Cass., Sez. lav., 25/05/1985, n. 3209; Cass., Sez. I, 3/05/1984, n. 2682; Cass., Sez. 2, 19/02/1970, n. 389), il predetto indirizzo faceva sostanzialmente coincidere le due nozioni, ravvisando nella prima null'altro che un aspetto della seconda, fino ad affermare esplicitamente che essa non doveva essere intesa in senso astratto ed universale, ma andava riferita all'ordinamento giuridico nazionale ed ai suoi più elevati interessi, dei quali era volta ad assicurare il rispetto (cfr. Cass., Sez. I, 9/01/1976, n. 44; 14/04/1972, n. 1266; 24/04/1962, n. 818). Tale orientamento, estendendo il parametro di riferimento della valutazione prescritta ai fini della delibazione ai principi informatori dei singoli istituti, quali si desumono dalle norme imperative che li disciplinano, finiva tuttavia per lasciare ben poco spazio all'efficacia dei provvedimenti stranieri, la cui attuazione nel territorio dello Stato risultava in definitiva subordinata alla condizione che la disciplina dagli stessi applicata non differisse, almeno nelle linee essenziali, da quella dettata dall'ordinamento interno. L'apertura di quest'ultimo al diritto sovranazionale e il recepimento dei principi introdotti dalle convenzioni internazionali cui il nostro Paese ha prestato adesione, oltre ad influire sull'interpretazione della normativa interna, ha determinato una modificazione del concetto di ordine pubblico internazionale, caratterizzato, nelle formulazioni più recenti, da un sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale ed alla tutela dei diritti fondamentali, al quale fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell'attenzione verso quei profili della disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni.

Emblematica di tale evoluzione è l'affermazione di ordine generale secondo cui i principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. lav., 26/05/2008, n. 13547; 23/02/2006, n. 4040; 26/11/2004, n. 22332).

Significativa è anche la precisazione, conforme alle critiche mosse al precedente orientamento, che l'ordine pubblico internazionale non è identificabile con quello interno, perchè altrimenti le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all'applicazione di norme materiali aventi





contenuto simile a quelle italiane, con la conseguenza che resterebbe cancellata la diversità tra sistemi giuridici e diverrebbero sostanzialmente inutili le stesse regole del diritto internazionale privato (cfr. Cass., Sez. lav., 4/05/2007, n. 10215). La conclusione che se ne trae è che non vi è coincidenza tra le norme inderogabili dell'ordinamento italiano e i principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione all'applicazione di leggi straniere, dal momento che questi ultimi non vanno enucleati soltanto dal quadro normativo interno, ma devono essere ricavati da esigenze (comuni ai diversi ordinamenti statali) di garanzia e tutela dei diritti fondamentali, o da valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale (cfr. Cass., Sez. III, 22/08/2013, n. 19405; Cass., Sez. lav., 19/07/2007, n. 16017).

In conclusione, è stata nel tempo abbandonata la precedente concezione “difensiva” dell'ordine pubblico quale limite all'ingresso nel nostro ordinamento di norme ed atti provenienti da altri sistemi e ritenuti contrastanti con i valori sottesi alla vigente normativa interna e la giurisprudenza ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione, eminentemente promozionale, che circoscrive l'ambito del giudizio di compatibilità ai valori tutelati dalle norme fondamentali, ponendo in risalto il collegamento degli stessi con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, dei quali mira a favorire la diffusione, congiuntamente all'armonizzazione tra gli ordinamenti.

La sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina europea, “*deve - secondo la Suprema Corte - misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale*” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16601 del 5/07/2017, Rv. 644914 – 01).

2.3. Facendo applicazione dei predetti principi, non è dato rinvenire alcun contrasto tra il lodo e l'ordine pubblico internazionale.

Nella specie, si verte in materia di inadempimento contrattuale; pacificamente tra le parti è stato concluso un contratto di vendita di pelli e Skins-Agro ha eseguito regolarmente la propria obbligazione consegnando la merce, mentre Arba Pelli si è resa inadempiente, pur non avendo mai contestato l'esatto adempimento della prestazione da parte della venditrice.

Anche nell'ipotesi in cui si volesse attribuire natura punitiva alla penale prevista dall' art. 549 del codice civile ucraino, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione dell'ordine pubblico internazionale, né alcun conflitto con i valori che presidiano la materia.

Già da qualche anno la Suprema Corte (cfr. Cass. SU 9100/2015 in tema di responsabilità degli amministratori) ha messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più «*incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché*



*negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento».*

La Corte di legittimità ha anche precisato *“che nel vigente ordinamento alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”* ( Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16601 del 5/07/2017, Rv. 644914 - 01).

Il principio di legalità postula che una condanna straniera a "risarcimenti punitivi" provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice *a quo* abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità.

Ne discende che dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità), requisiti tutti sussistenti nel caso in esame.

2.4. Nella specie, nel lodo è stata fatta applicazione dell’art. 549 del codice civile ucraino, in base al quale la clausola penale è *“una somma di denaro o altro bene che il debitore deve trasferire al creditore in caso di violazione dell’obbligo, da parte del debitore.*

*La mora è una penale calcolata in percentuale sull’importo pecuniario, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento”.*

La condanna è stata resa, pertanto, sulla base di una norma predeterminata che garantisce, come richiesto dalla Suprema Corte, *“ la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi”.*

2.5. Non risulta violato neppure il *“presidio basilare per la analisi di compatibilità”* desumibile dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione relativo ai "Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene".

La sua applicazione comporta, come sostenuto anche dalla dottrina, che il controllo della Corte di Appello si estenda alla verifica della proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione.



La proporzionalità del risarcimento, in ogni sua articolazione, è, infatti, a prescindere dal disposto normativo, uno dei cardini della materia della responsabilità civile.

Neppure sotto tale profilo è dato rinvenire profili di contrasto con l'ordine pubblico, poiché la somma oggetto di condanna a titolo di penale è comunque inferiore a quella dovuta a titolo di corrispettivo e non può ravvisarsi la denunciata sproporzione, tenuto conto del tempo trascorso dalla consegna della merce (26.11.2019) e dal pervicace inadempimento di Arba Pelli, nonostante i solleciti ricevuti e la regolare esecuzione del contratto da parte della venditrice; l'entità degli interessi moratori applicabili secondo la normativa interna in materia di transazioni commerciali (l'invocato d.lgs. n. 231/2002), invece, non può fungere da parametro di riferimento.

Poiché, come innanzi esposto, il concetto di ordine pubblico internazionale non si identifica con il cd. ordine pubblico interno - e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile - neppure l'eventuale lamentata violazione della normativa imperativa in materia di usura è rilevante nella specie, non vertendosi peraltro in materia di corrispettivo di un'operazione di natura creditizia ( cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17349 del 06/12/2002, Rv. 559033 – 01 in tema di delibazione di sentenze straniere, con la quale S.C. ha, in fatto, escluso che la corresponsione di interessi a tasso particolarmente elevato da parte di debitore italiano nei confronti di una società estera integrasse la violazione dell'art. 64 , aggiungendo, in punto di fatto, che, comunque, detta corresponsione non costituiva il corrispettivo di un'operazione di natura creditizia - ossia di prestito in denaro, come richiesto dalla normativa nazionale antiusura - risultando per converso dovuta in conseguenze di un accertato inadempimento contrattuale).

A ciò si aggiunga che neppure l'ordine pubblico interno – da interpretare come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento – si identifica con la nozione "attenuata" di ordine pubblico, comprensiva di tutte le norme imperative esistenti (cfr Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27615 del 21/09/2022, Rv. 665643 – 01, che in materia di impugnazione di lodo interno ha escluso il contrasto con l'ordine pubblico ex art. 829, terzo comma, c.c., in caso di violazione del divieto del patto commissorio, richiamando, tra i precedenti, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25187 del 17/09/2021).

2.6. Nessuna verifica sulla conformità della legge straniera posta a base della decisione rispetto alla legge interna è, infine, demandata alla Corte in questa sede, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata nel lodo.


L'opposizione, pertanto, va rigettata.

#### 4. Regolamento delle spese.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.







4.2.Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma c.p.c. per lo scorretto comportamento processuale della società opponente, la quale dopo aver formulato proposta conciliativa, si è resa irraggiungibile ( la circostanza, allegata dalla difesa dell'opposta non è stata contestata dall'interessata) e ha presentato davanti al Tribunale di Vicenza, poco più di un mese dopo la concessione dell'esecutorietà del lodo in misura corrispondente alla sua proposta conciliativa, ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, così palesando la natura solo dilatoria del presente procedimento.

La somma dovuta può essere equitativamente determinata in misura pari alle spese liquidate in sentenza.

4.3.Sussistono, altresì, i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30.5.02, n. 115, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012, stante la natura impugnatoria del procedimento.

#### PQM

La Corte d'Appello di Venezia, II Sezione civile definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione,

Rigetta l'opposizione confermando il riconoscimento e la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana del lodo pronunciato tra le parti dal Collegio Arbitrale presso la Camera di Commercio dell'Ucraina.

Condanna l'opponente Arba Pelli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'opposta Skins Agro società a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante p.t., le spese del grado, che liquida in € 6946,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso forfetario ( nella misura del 15% del compenso).

Condanna l'opponente Arba Pelli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'opposta Skins Agro società a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 6.946,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30.5.02, n. 115, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012 a carico dell'opponente.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/02/2023.

Il Consigliere est.  
dott. Innocenza Vono

Il Presidente  
dott. Guido Santoro

